DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Art. 4

Il pagamento delle somme corrispondenti alle sovvenzioni di cui al presente decreto e' disposto dai ricevitori delle dogane. I ricevitori delle dogane che potranno disporre i pagamenti delle sovvenzioni, nonche' le norme e le modalita' da osservare per la liquidazione e il pagamento delle sovvenzioni stesse sono stabiliti con decreti del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Versione in vigore dal 14 ottobre 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunita' Economica Europea
Estremi	Decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ad-alcuni-prodotti-oggetto-della-politica/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it